



COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO

CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE (PARTE ECONOMICA) – ANNO 2020 -

In data 22 dicembre 2020, alle ore 14.00 presso la sede municipale del Comune di Robecchetto con Induno

la Delegazione di parte pubblica, composta da:

- il Responsabile dell'Area "A" – dott. Francesco Fredella- Presidente
- il Responsabile dell'Area "B" – arch Nazarena De Bernardi
- il Responsabile dell'Area "C" – dott. Ugo Bertola

e la Delegazione di parte sindacale, composta dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, e dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:
FP CGIL Ticino Olona Sig. Roberto Nania

convengono e stipulano il seguente di contratto collettivo decentrato integrativo ai fini della destinazione e della distribuzione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2020 di cui all'art. 67 e 68 del CCNL 21/5/2018, per il personale dipendente del Comune di Robecchetto con Induno;

Richiamati:

- l'articolo 40, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il quale testualmente dispone che [...] «la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono», e che inoltre «le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate»;
- l'art. 23 comma 2 del Dlgs 25/5/2017, n. 75, unitamente alla deliberazione della Corte dei Conti – Sezioni Autonomie – 10/10/2017, n. 24, in materia di componenti del fondo di produttività assoggettato ai limiti del tetto in ragione della fonte di regolazione citata;
- la deliberazione della Corte dei Conti – sezione autonomia – n. 19/SEZAUT/2018/QMIG che si è pronunciata sul contrasto di interpretazione tra sezioni regionali, sulla portata applicativa dall'art. 23 comma 2 del D.lgs. 25/5/2017, n. 75, che pone limiti quantitativi all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, rispetto agli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall' art. 67, comma 2, lettera A) e lettera b) del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 21/5/2018, secondo il seguente principio interpretativo "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67 comma 2 lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2 del D.lgs n. 75/2017";
- l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, ultimo periodo, in quale prevede che "... (omissis) Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"

Richiamato altresì il Piano esecutivo di gestione (P.E.G) periodo 2020/2022, nonché del Piano della Performance 2020-2022 approvato con deliberazione G.C. n. 44 del 25 giugno 2020 nel quale sono stati individuati gli obiettivi di performance organizzativa ed individuale, in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente;

Vista la determinazione n. 92/01 del 23 giugno 2020 di costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2020;

Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

Le parti:

prendono atto in via preliminare del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 nei termini in cui è stato costituito in base alle nuove indicazioni del contratto nazionale, delle indicazioni dell'ARAN e delle linee interpretative della sezione autonomie della Corte dei Conti, e quindi del suo importo complessivo di € 94.441,41 e della sua suddivisione in parte stabile pari a € 72.119,80 e in parte variabile valorizzate a € 22.321,61 (risorse soggette al limite € 7.304,49, integrazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2019 € 1.283,52 e non soggette al limite € 13.733,60)

Le parti pertanto concordano sulla destinazione del fondo secondo quanto stabilito dal CCNL Funzioni Locali e dal vigente sistema di valutazione della performance come segue:

Riferimento art. 67 e 68 CCNL 21.05.2018	Utilizzo delle risorse - Destinazioni del fondo	Importo previsto	Tipologia fondo
Art. 68 comma 2 lettera j)	Fondo per incrementi retributivi progressione economica nelle categorie – aggiornato	€ 33.478,47	Fondo Indisponibile
Art. 68 comma 2 lett. d), art. 70 bis comma 1	Fondo per il pagamento delle indennità di turno (art. 68 comma 2 lettera d), rischio (art. 70bis comma 1), reperibilità (art. 68 comma 2 lettera d), maneggio valori (art. 70bis comma 1)	€ 4.816,50	Fondo Disponibile
Art. 70 quinquies commi 1 e 2	Fondo per compensi esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità del personale cat. B, C, e D	€ 9.700,00	Fondo Disponibile
Art. 33 ccnl 22.01.2004	Indennità di comparto	€ 10.500,00	Fondo Indisponibile
Art. 67 comma 3 CCNL21.05.2018 (funzioni tecniche, ISTAT, ICI)	Risorse variabili che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di specifiche prestazioni	€ 10.000,00	Fondo Disponibile
Art. 68 comma 2 lettera a) e b) CCNL 21.05.2018	Performance organizzativa ed individuale e collettiva Centro estivo sc. Infanzia	€ 25.946,44	Fondo Disponibile

(Ex produttività art. 17 comma 2 lettera a) del CCNL 1999)	€ 1.500,00 Performance individuale € 24.446,44		
--	--	--	--

Le parti concordano altresì che le indennità di cui all'art. 70 quinquies commi 1 e 2 rimarranno in vigore sino alla rideterminazione delle stesse sulla base di quanto stabilito dall'art. 14 del CCDI 2019-2021.

Le parti concordano di riattivare, per il triennio 2021-2023, un piano pluriennale di progressioni orizzontali relativo a tutte le categorie presenti nell'Ente.

La presente preintesa diverrà definitiva in assenza di rilievi da parte dell'Organo di Revisione dell'Ente.

Delegazione trattante parte pubblica

Dott. Francesco Fredella – Presidente

Arch. Nazarena De Bernardi – componente

Dott. Bertola Ugo - componente

Delegazione trattante di parte Sindacale - RSU

Aurora Cattinelli

Fabio D'Agnese

Caterina Galati

Sandra Meneghin

Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria

FP CGIL Ticino Olona Roberto Nania
